


Attualità

In India non è stabile organizzazione l'agente compratore

5 Settembre 2008

Un recente caso ha nuovamente sollevato il tema del sottile confine tra l'ufficio di rappresentanza e la stabile organizzazione



Il tribunale indiano ha rilasciato un *ruling* sull'attività svolta da un ufficio di rappresentanza di una multinazionale Usa secondo cui non ci sono gli estremi per configurare la stabile organizzazione e sostenere che i servizi forniti consistano nell'acquisto di merce. In India un recente caso ha nuovamente sollevato il tema del sottile confine tra l'ufficio di rappresentanza e la stabile organizzazione. L'attività d'impresa viene svolta sempre più spesso al di fuori dei confini nazionali. L'attività di delocalizzazione e/o penetrazione nei mercati esteri può avvenire con diversi strumenti giuridici cui corrisponde un diverso grado di impegno economico e amministrativo da parte del soggetto nazionale.

L'attività all'estero

Le forme giuridiche a disposizione dell'imprenditore che vuole espandersi all'estero possono essere effettuate con ufficio di rappresentanza, stabile organizzazione, società di diritto estero. L'ufficio di rappresentanza è la forma più semplice e generalmente la più economica. L'ufficio svolge esclusivamente compiti preparatori dell'attività economica vera e propria, di carattere promozionale oppure informativo. Una struttura del genere non possiede una propria identità giuridica distinta dalla casa madre e, diversamente dalle altre forme, nemmeno una propria soggettività tributaria. La stessa rappresenta quindi un mero centro di costo. Attraverso l'ufficio di rappresentanza non può essere esercitata alcuna attività commerciale oppure industriale, pena il rischio dell'acquisto di un'autonoma soggettività tributaria.

La stabile organizzazione

Uno strumento maggiormente sofisticato per operare in un Paese straniero è l'apertura di una

stabile organizzazione. La stabile organizzazione viene definita, dall'articolo 5 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall'Ocse, come *“una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività”*. Al riguardo il Commentario al Modello di Convenzione fornisce alcuni importanti chiarimenti. Il termine *“sede di affari”* va inteso in senso ampio. Esso comprende immobili, attrezzature e installazioni utilizzati, anche non in forma esclusiva, per lo svolgimento dell'attività dell'impresa. Non è necessario che gli immobili siano di proprietà del soggetto estero, per configurare una stabile organizzazione, essendo sufficiente, a tal fine, che lo stesso ne abbia la mera disponibilità. La sede di affari deve essere *“fissa”*, cioè deve possedere una connessione di carattere permanente con il territorio dove risiede. Secondo il Commentario la permanenza nel territorio straniero può essere anche per breve periodo, ma deve concretizzare un certo grado di permanenza in ragione della specifica attività esercitata. Sotto il profilo tributario, la stabile organizzazione costituisce un autonomo soggetto d'imposta nel Paese dove risiede ed è fiscalmente trasparente nei confronti della casa madre. In altre parole, la tassazione avrà luogo prima nel Paese di residenza della stabile organizzazione e successivamente, per lo stesso reddito, anche in capo alla casa madre, generando potenziali fenomeni di doppia imposizione.

I termini della questione

Il tribunale fiscale di appello indiano ha rilasciato in data 28 maggio un *ruling* relativo all'attività svolta da un ufficio di rappresentanza di una multinazionale americana. In sede di apertura, la società aveva dichiarato che l'ufficio non avrebbe svolto alcuna attività imprenditoriale, compresa la stipula di contratti senza il consenso della casa madre. La casa madre avrebbe fatto fronte a tutte le spese dell'ufficio senza possibilità, per quest'ultimo, di chiedere alcun compenso per l'attività svolta. L'apertura dell'ufficio fu autorizzata soltanto sulla base del presupposto che potesse svolgere le seguenti attività: operare come collegamento tra le ditte manifatturiere indiane e la casa madre, fornire una consulenza sui prezzi di acquisto, acquistare merci per l'esportazione, garantire la qualità della merce e curare la spedizione. Le autorità fiscali britanniche hanno sostenuto che l'ufficio costituiva di fatto una stabile organizzazione in quanto, in base alla normativa interna, la stabile organizzazione è esclusa soltanto se ci si limita ad acquistare merce destinandola all'export. Nel caso di specie, invece, il rapporto tra le attività della casa madre e quelle dell'ufficio indiano contribuivano alla creazione di utili della società che in parte dovevano essere tassati in India.

La decisione finale

Il tribunale fiscale ha sostenuto che nel caso di specie non ci fossero gli estremi per configurare la sussistenza della stabile organizzazione e che tutti i servizi forniti dall'ufficio indiano consistessero

nel mero acquisto di merce. L'ufficio indiano operava di fatto come un agente compratore che forniva informazioni sulla quantità, il prezzo e la destinazione della merce. L'ufficio si limitava a controllare che la merce fosse prodotta secondo gli standard richiesti dalla casa madre e non era nemmeno un agente dei produttori locali. Una simile figura non poteva essere considerata stabile organizzazione in base all'articolo 5 della Convenzione tra India e Stati Uniti.

di

Ennio Vial

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/india-non-e-stabile-organizzazione-lagente-compratore>